

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno

Il Procuratore della Repubblica

Decreto n. 17/2020

visto l'art. 1 del d.l. 8 marzo 2020 n. 11, che stabilisce disposizioni in tema di differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari;

rilevato in particolare che, mentre il primo comma disciplina il rinvio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli Uffici giudiziari, il secondo stabilisce la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate dall'art. 2, comma 2, lett. g) per entrambi i casi disciplinati.

rilevato, altresì, che l'ampiezza del riferimento operato dal legislatore, oltre che la circostanza che la sospensione per le udienze trovi già disciplina nel primo comma della disposizione in esame, lascia ritenere inequivocabilmente che il secondo comma si riferisca anche ai procedimenti che si trovano in fase di indagini preliminari, per i quali, dunque, è prevista una sospensione dei termini processuali analoga a quella disciplinata dall'art. 1 della 1. 742/1969 e succ. mod., sia pure con autonoma disciplina per quanto riguarda l'individuazione dei procedimenti ai quali essa non si applica, da individuarsi in quelli indicati dall'art. 2, comma 2 lett. g), tra i quali vanno segnalati specificamente i seguenti, di rilevanza per questo Ufficio:

- a) procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei soli casi in cui viene dedotta una causa di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute.
 - b) procedimenti nei quali sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
- c) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione.

evidenziato che l'eccezione sub a) è subordinata alla deduzione di una causa di indifferibilità incompatibile con l'adozione di provvedimenti provvisori ed alla concreta sussistenza della possibilità di procedere all'esame diretto dell'interdicendo e inabilitando – tenuto conto della sua età e delle sue condizioni di salute - e che quelle ulteriori, *sub b*) e *c*) (quest'ultima riferita a tutte le ipotesi in cui nel procedimento sia stata adottata una misura cautelare, di qualunque tipo ed a carico di qualsivoglia indagato) presuppongono l'esplicita richiesta di procedere, nonostante la sospensione, da parte degli indagati, dei proposti o dei loro difensori;

ritenuto infine che, stante il mancato richiamo dell'art. 2 della l. 742/1969, la disciplina derogatoria dettata da tale ultima disposizione non appare applicabile alla sospensione dei termini imposta dal decreto legge ma che la previsione di cui all'art. 2, comma 2, n. 3) – che esclude la possibilità di rinvio delle udienze nei casi in cui debba procedersi alla assunzione di prove indifferibili, nelle ipotesi in cui sia possibile il ricorso all'incidente probatorio, previa dichiarazione di urgenza da parte giudice o del presidente del collegio, su richiesta di parte – sia suscettibile di estensione analogica;

dispone

- 1) fino al 22 marzo 2020 sono sospesi tutti i termini relativi al compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali, anche di criminalità organizzata, con le seguenti eccezioni:
 - a) che si tratti di procedimenti nei quali sono state applicate misure cautelari di qualsiasi natura o misure di sicurezza, sussistendo esplicita richiesta di procedere, nonostante la sospensione, da parte degli indagati, dei proposti o dei loro difensori;
 - b) che si tratti di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione, sempre sussistendo la condizione di cui al punto a).
- 2) la sospensione dei termini riguarda solo quelli eventualmente previsti per il compimento degli atti di indagine e non si riferisce ai termini di custodia cautelare e di prescrizione;
- 3) la sospensione riguarda il compimento degli atti di indagine a prescindere dalla natura del fascicolo ai quali si riferiscono e, pertanto, anche i verbali illustrativi del contenuto della collaborazione;
- 4) il pubblico ministero può procedere al compimento degli atti di indagine che prevedano la necessità del rispetto dei termini di cui all'art. 364, comma 1 c.p.p. (interrogatorio, ispezione,

individuazione di persone o confronto) ricorrendo le condizioni di cui all'art. 392 c.p.p. e previa dichiarazione, con decreto, della non rinviabilità della assunzione della prova;

- 5) nei procedimenti civili, sono parimenti sospesi, fino al 22 marzo 202°, i termini per il compimento di qualsiasi atto, salvo in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, e sempre che:
 - a) sia stata dedotta una causa di indifferibilità non rimuovibile mediante l'adozione di provvedimenti provvisori;
 - b) l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute.
- 6) I Magistrati assegnatari di procedimenti a carico di indagati sottoposti a misura cautelare, nei quali la sospensione dei termini prevista dal d.l. n. 30/2020, sia suscettibile di incidere sulla possibilità del rispetto dei termini di cui all'art. 303 c.p.p. stabiliti per la fase delle indagini preliminari sono invitati a segnalarli con urgenza al Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione di indagine di appartenenza.

Si comunichi, per il tramite della posta elettronica, ai Procuratori Aggiunti, ai Sostituti Procuratori, ai Vice Procuratori Onorari e al Dirigente Amministrativo, anche per la partecipazione al personale amministrativo.

Si trasmetta, in copia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'appello di Salerno, al Presidente e al Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Salerno, al Presidente del Tribunale di Salerno, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati e al Presidente della Camera Penale di Salerno.

Salerno, 10 marzo 2020

Il Procuratore della Repubblica

Gluseppe Bornelli